

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 199/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 88 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio CAPUANO, Marco COLOMBINI, Paolo VIOLA e della società A.S.D. PONTEVECCHIO avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO CAPUANO, tesserato, in qualità di dirigente accompagnatore, nella stagione sportiva 2019/2020, per la Società A.C. MAGENTA e per la società A.S.D. PONTEVECCHIO nella stagione sportiva 2020/2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo, in concorso coi Sig.ri COLOMBINI Marco e VIOLA Paolo, nell'arco temporale maggio/giugno 2020, attraverso incontri e messaggi WhatsApp, fatto opera di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione 2019/2020 per la Società A.C. MAGENTA, al fine di tesserarli per la società A.S.D. PONTEVECCHIO nella stagione sportiva seguente;

MARCO COLOMBINI, tesserato, con la qualifica di allenatore di base, nella stagione sportiva 2019/2020, per la Società A.C. MAGENTA e di dirigente-allenatore in attesa della convalida di tesseramento per la società A.S.D. PONTEVECCHIO nella stagione sportiva 2020/2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo, in concorso coi Sig.ri VIOLA Paolo e CAPUANO Fabio, nell'arco temporale maggio/giugno 2020, attraverso incontri e messaggi WhatsApp, fatto opera di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione 2019/2020 per la Società A.C. MAGENTA, al fine di tesserarli per la società A.S.D. PONTEVECCHIO nella stagione sportiva seguente;

PAOLO VIOLA, tesserato, in qualità di dirigente accompagnatore, nella stagione sportiva 2019/2020, per la Società A.C. MAGENTA e per la società A.S.D. PONTEVECCHIO nella stagione sportiva 2020/2021, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo, in concorso coi Sig.ri COLOMBINI Marco e CAPUANO Fabio, nell'arco temporale maggio/giugno 2020, attraverso incontri e messaggi WhatsApp, fatto opera di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione 2019/2020 per la Società A.C. MAGENTA, al fine di tesserarli per la società A.S.D. PONTEVECCHIO nella stagione sportiva seguente;

A.S.D. PONTEVECCHIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dai Sig.ri COLOMBINI Marco, CAPUANO Fabio

e VIOLA Paolo l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio CAPUANO, Marco COLOMBINI, Paolo VIOLA e dal Sig. Daniele Tosi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PONTEVECCHIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio CAPUANO, 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Marco COLOMBINI, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo VIOLA, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. PONTEVECCHIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina